



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

PROVINCIA DI ROMA

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2010 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Avverte che con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2010 sono state confermate le sottoelencate aliquote ICI per l'anno 2010

- a) **ALIQUOTA ORDINARIA** **6,8 per mille**
Da applicare a tutti gli immobili e alle abitazioni date in affitto con contratti registrati ad inquilini residenti;
- b) **ALIQUOTA RIDOTTA** **4,2 per mille (abitazione principale e relative pertinenze – riferita agli immobili di cat.catastale)**
Da applicare esclusivamente agli immobili di cat.cat.A1, A8 e A9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze del proprietario o equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 3 del regolamento I.C.I. ,

Sono esenti dal pagamento

1. l'abitazione principale (non rientrante nelle categorie sopracitate) del proprietario ai sensi del D.L. n.93 del 27 maggio 2008
2. le relative pertinenze,
3. gli immobili assimilati dal comune all'abitazione principale che per chiarezza si elencano di seguito:
 - a) l'abitazione concessa dal proprietario o titolare di altro diritto reale in uso gratuito a parenti o affini fino al 1° grado residenti nel comune, che la occupano quale loro abitazione principale, purché il proprietario o possessore siano anch'essi residenti nel comune;
 - b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
 - d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

Qualora il contribuente si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere a) b) c) deve darne comunicazione all'Ente entro il 16/06/2010

- c) **ALIQUOTA RIDOTTA** **6 per mille**
da applicare alle abitazioni locate a canone concordato, ai sensi della legge 9.12.1998 n. 431;
- d) **ALIQUOTA MAGGIORATA** **9 per mille**
in applicazione dell'art.2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.431, da applicare agli gli alloggi non locati;

DETRAZIONI D'IMPOSTA **- Euro 103,29 (Lit. 200.000)**

- Da applicare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed alle sue pertinenze ai sensi dell'art.817 del codice civile, fino a concorrenza del loro ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- La suddetta detrazione d'imposta non si applica per gli immobili equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art.3 del succitato regolamento comunale I.C.I. ;

- la predetta detrazione è elevata a €154,94 (lit.300.000) per le unità immobiliari utilizzate come abitazione principale da nuclei familiari con presenza di uno o più invalidi, con invalidità non inferiore al 100%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.

L'elevazione della detrazione per l'anno in corso dovrà essere richiesta con apposita istanza da presentarsi su moduli predisposti dall'amministrazione entro il termine di scadenza della prima rata di imposta (16 giugno).

IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il calcolo dei versamenti deve essere fatto secondo le modalità introdotte dall'art. 18 della L.388/2000, ovvero:

- a) la prima rata (acconto) , da pagare tra il 1° e il 16 giugno 2010, che è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno , ed è calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente
- b) la seconda rata (saldo), da pagare tra il 1° e il 16 dicembre 2010, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, ed è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato a titolo di acconto

E' possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal comune per l'anno in corso.

Tutti i versamenti dovranno essere arrotondati all'Euro, l'arrotondamento è effettuato per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi e per difetto se superiore

IL PAGAMENTO DELL'ICI DOVRA' ESSERE ESEGUITO MEDIANTE VERSAMENTO SU

- **CONTO CORRENTE POSTALE N. 62774369** Intestato al **COMUNE DI CASTEL GANDOLFO ICI – SERVIZIO DI TESORERIA**
Utilizzando il bollettino di conto corrente postale –ici- (mod. CH-8-BIS ICI colore rosso) debitamente compilato in tutte le sue parti.
- **MOD. F 24.** In questo modo sarà possibile compensare il debito ICI con l'eventuale credito IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi (Cod .ISTAT C116 Cod. Trib. 3904)



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

PROVINCIA DI ROMA

Castel Gandolfo, 08 giugno 2010

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE